

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA,

in composizione monocratica, in persona del consigliere Lucia d'Ambrosio, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso iscritto al n. 25999 del registro di Segreteria, proposto dal signor N. P., nato a Omissis (Omissis) il Omissis, residente a Omissis (Omissis), C.F. Omissis, rappresentato e difeso dall'avv. Elisabetta Mura (PEC: b.mura@legalmail.it - C.F. n. MRULBT66R47B354X - Fax 0706403222), presso il cui studio, sito in Cagliari, via Pasquale Cugia n. 1, è elettivamente domiciliato,

contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Dirigente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro DOA, Marina OLLA e Stefania SOTGIA.

Uditi, nella pubblica udienza del 21 dicembre 2023, l'avv. Andrea Manconi, su delega dell'avv. Mura, e l'avv. Sotgia.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

Ritenuto in

**FATTO**

Con atto depositato in Segreteria in data 17 luglio 2023 il signor P. N. ha proposto ricorso avverso il provvedimento n. 26285 del 21/06/2023 con

il quale l'INPS comunicava che a suo carico risultava un indebito netto di € 11.912,90 (lordo € 16.37287), nonché che si sarebbe proceduto al recupero dell'indebito pensionistico per il conguaglio trattamento pensionistico provvisorio percepita dal 16/04/1999 al 31/10/2022, e la pensione definitiva in esecuzione del provvedimento n. 1060 del 20.06.2022 emesso dal Ministero della Difesa, mediante rate mensili di € 476,52 a partire dal mese di novembre di agosto 2023 fino al 31.08.2025.

La difesa riferisce che il signor N. è un *ex* Primo Maresciallo dell'Aeronautica, collocato in ausiliaria per limiti di età, e che la pensione definitiva gli sarebbe stata liquidata con il Decreto Dirigenziale n. 605/03 del 17/10/2019, mai notificato. Dopo detto Decreto veniva emesso un altro provvedimento di pensione definitiva n. 1060 del 20.06.2022 da parte del Ministero Difesa in data 20/06/2023 notificato dall'Inps insieme al provvedimento di recupero.

Afferma che il credito erariale di € 11.912,90 accertato dall'INPS risulterebbe dal conguaglio tra il trattamento pensionistico provvisorio concesso dal 16/04/1999 al 31/10/2022, e la pensione definitiva di cui al Decreto Dirigenziale n. 605/03 del 17/10/2019 della Direzione Generale della Previdenza Militare del Ministero della Difesa e del provvedimento di pensione definitiva n. 1060 del 20.06.2022.

La difesa osserva che dalla comunicazione di avvio del procedimento di recupero somme di denaro del 21/06/2023 e dai relativi allegati non è possibile verificare se il ricorrente abbia percepito somme indebitamente, essendosi l'Amministrazione limitata a indicare genericamente quanto percepito e quanto dovuto, e che il provvedimento impugnato risulta privo

di adeguata motivazione.

Richiama le sentenze delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 1/99/QM, n. 7/2007/QM e n. 2/2012/QM.

Afferma che la conclusione del procedimento di liquidazione della pensione definitiva deve avvenire nel termine di 180 giorni, ai sensi dell'art. 2, secondo comma della legge n. 241 del 1990 e dei decreti del Ministero del tesoro n. 304 del 1992 e n. 325 del 1997, che il recupero dell'indebito formatosi sul trattamento pensionistico provvisorio può effettuarsi solo nei limiti del termine stabilito di 180 giorni, e che, decorso detto termine, il recupero non può più essere effettuato, stante il consolidamento della situazione esistente.

Con memoria di costituzione in data 4 dicembre 2023, l'INPS chiede il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.

Riferisce che nell'elaborazione della rata di novembre 2022, l'ufficio amministrativo ha provveduto alla rideterminazione della pensione provvisoria in applicazione del decreto 1060 del 20.02.2022, emesso dal Ministero della Difesa, e alla determinazione del conguaglio, a seguito della nota del Comando Logistico Aeronautica Militare del 27.03.2006. In applicazione di tale decreto e del conguaglio tra le somme corrisposte provvisoriamente dal 16.05.1999 al 31.10.2022, si è accertato un indebito di € 16.372,87 lordi, che al netto corrispondono ad € 11.912,90. Dopo la registrazione dell'indebito, da parte della Direzione Centrale, nella procedura "Recupero Indebiti", è stata trasmessa alla ricorrente, in data 16.06.23, la comunicazione dell'indebito, con l'indicazione dell'importo netto, da recuperarsi con trattenute mensili dal 01.08.23 al 31.08.25. Ad

integrazione della nota predetta, è stata trasmessa altra comunicazione in data 24.06.23

La difesa dell'INPS afferma che il ricorrente non contesta l'avvenuto pagamento delle somme per cui è causa, né la loro quantificazione, circostanze da intendersi pacifiche in causa, ma si limita ad eccepire l'illegittimità dell'azione di ripetizione, ovvero della misura della trattenuta.

Con memoria difensiva in data 19 dicembre 2023, la difesa del ricorrente insiste per l'accoglimento delle domande proposte, richiamando i principi affermati dalle Sezioni Riunite con le pronunce n. 7/2011/QM e 2/2012/QM in tema di affidamento del percettore in buona fede di somme non dovute. Sottolinea che il provvedimento di recupero è stato emesso il 26 giugno 2023 per somme corrisposte dal 16 maggio 1999 al 31 ottobre 2022, che risulta che l'Amministrazione fosse in possesso di tutti i dati necessari per la corretta liquidazione del trattamento e che le somme corrisposte in più mensilmente erano esigue. Richiama i principi espressi nella sentenza n. 33/QM/2017 delle Sezioni Riunite, per quanto concerne la spettanza di interessi legali sulle somme trattenute delle quali sia disposta la restituzione.

Considerato in

#### DIRITTO

La questione al vaglio del giudicante verte sulla ripetibilità da parte dell'INPS delle differenze emerse in sede di conguaglio tra la pensione provvisoria - corrisposta al ricorrente nel periodo dal 16 aprile 1999 al 31 ottobre 2022 - e quella definitiva.

Va osservato, in primo luogo che, nonostante il lasso di tempo

intercorso tra l'erogazione del trattamento pensionistico provvisorio e quello definitivo, permane il potere dell'Amministrazione di modificare l'originario provvedimento di pensione provvisoria e di procedere, a conguaglio, al recupero delle somme indebitamente erogate al pensionato a detto titolo, anche dopo la scadenza del termine regolamentare di settore per l'adozione del provvedimento pensionistico definitivo (cfr. SS.RR., sentenza n. 2/2012/QM). Infatti, lo spirare di detti termini non priva, *ex se*, l'Amministrazione del diritto/dovere di modificare l'originario provvedimento di pensione provvisoria.

Occorre premettere, inoltre, che alla fattispecie in esame non possono trovare applicazione, gli articoli 203 e seguenti del D.P.R. n. 1092/1973, giacché diretti a regolare la modifica o revoca del provvedimento definitivo di pensione; né la previsione recata dall'art. 206 del D.P.R. n. 1092/1973, in quanto anche tale norma disciplina l'indebito conseguente alla revoca o modifica di un provvedimento definitivo. Non può trovare applicazione, inoltre, la disciplina dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c., in quanto, sulla base della giurisprudenza della Corte costituzionale (Corte Cost. n. 431/1993; Corte Cost. n. 1/2006) e della Corte dei conti (Sezioni Riunite n. 7/2007/QM e n. 2/2012/QM), detta disciplina *non si applica al sottosistema delle pensioni, sia private che pubbliche*.

Ciò premesso, la domanda del ricorrente, diretta a ad ottenere una dichiarazione di irripetibilità delle somme erogate indebitamente dall'Amministrazione a titolo di pensione provvisoria, è da ritenersi fondata, e merita accoglimento, alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza contabile e, in particolare dalle Sezioni Riunite, da ultimo,

con sentenza n. 2/2012/QM.

Le Sezioni Riunite hanno affermato - per quanto qui di interesse - che, fermo il potere dell'amministrazione di adottare un provvedimento di recupero fondato sul generale principio dell'autotutela, *alla situazione giuridica di potere dell'amministrazione si contrappone, in capo al pensionato, la situazione giuridica di legittimo affidamento, fondato sull'assenza di dolo e sulla buona fede del percipiente, oltre che sul lungo decorso del tempo, ritenendo che il diritto-dovere (recte: potere) dell'amministrazione di procedere ... al recupero ... può essere attenuato dalla situazione di legittimo affidamento del privato consolidatasi attraverso un lungo decorso del tempo e cioè, dalla plausibile convinzione, da parte del pensionato, di avere titolo ad un vantaggio conseguito in un arco di tempo tale da persuadere il beneficiario stesso della sua stabilità.*

Le SSRR hanno sottolineato la rilevanza assunta nell'ordinamento dal principio della tutela del legittimo affidamento, quale espressione delle clausole generali di correttezza e buona fede. Hanno affermato che il principio dell'affidamento consta di tre elementi costitutivi: a) un elemento oggettivo (vantaggio del privato); b) un elemento soggettivo idoneo a rendere l'affidamento legittimo (il privato deve mostrare una plausibile convinzione di avere titolo all'utilità ottenuta e detta utilità non deve essere stata ottenuta con dolo); c) un elemento temporale, che consente all'affidamento di diventare pieno e di consolidarsi solo allorché si sia al cospetto di un vantaggio conseguito in un arco temporale tale da persuadere il beneficiario della sua stabilità.

Tale legittimo affidamento va individuato in una serie di elementi,

quali il decorso del tempo (in relazione al termine di tre anni ricavabile da norme riguardanti altre fattispecie pensionistiche), la rilevabilità in concreto, secondo l'ordinaria diligenza, dell'errore riferito alla maggior somma erogata sul rateo di pensione, e le ragioni che hanno giustificato la modifica.

Nel fare applicazione dei principi enunciati nella citata sentenza al caso di specie, va ricordato che al signor N. è stata corrisposta la pensione provvisoria dal 16 aprile 1999 al 31 ottobre 2022 (per il periodo dal 16 aprile 1999 al 31 dicembre 2004 a titolo di Pensione provvisoria di Ausiliaria), che il decreto di pensione ordinaria, che ha attribuito al ricorrente la pensione definitiva (n. 1060/22, che riliquida il trattamento conferito con decreto n. 605/03 del 17 ottobre 2019) è del 21 giugno 2022, e che detto decreto è stato portato ad esecuzione dall'INPS con provvedimento n. 26285 del 21 giugno 2023.

Risulta evidente, pertanto, che il provvedimento concessivo della pensione definitiva è stato emesso e portato ad esecuzione con enorme ritardo.

Deve ritenersi che il comportamento inerte tenuto, per un così lungo lasso di tempo, dall'Amministrazione e dall'INPS nei confronti del pensionato abbia rafforzato in costui il ragionevole convincimento della spettanza del trattamento percepito.

Inoltre, va rilevato che, dagli atti di causa non è emerso alcun elemento idoneo a chiarire le ragioni della discordanza tra provvedimento provvisorio e definitivo.

È evidente, tuttavia, che l'errore commesso non fosse macroscopico e

di facile individuazione, considerato anche che l'entità dell'indebito appare contenuta, se rapportata al numero di anni trascorsi, e valutata la generale difficoltà di comprensione dei calcoli afferenti al trattamento di quiescenza.

Si consideri, ulteriormente, che il dovere di leale collaborazione e informazione grava sul pensionato in ordine ad elementi a lui noti e non in possesso dell'amministrazione, e non con riguardo a cause conosciute dall'Amministrazione datoriale e dall'Ente previdenziale o da questi conoscibili con l'ordinaria diligenza.

Per quanto sopra esposto, il ricorso appare fondato e va accolto dichiarando, per l'effetto, la non ripetibilità della somma corrisposta al ricorrente in eccedenza a quanto spettante, ed il suo diritto alla restituzione della somma che l'INPS abbia illegittimamente già recuperato.

Tale restituzione, in aderenza al più recente principio affermato dalle Sezioni Riunite (sentenza n. 33/QM, depositata in data 12/10/2017), dovrà aver luogo con la corresponsione degli interessi legali *dalla data della domanda giudiziale*, ovvero dal deposito del ricorso, avvenuto in data 17 luglio 2023.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti, considerate la natura e la complessità della presente controversia, nonché le difficoltà interpretative rivenienti dal quadro normativo di riferimento in materia e le oggettive oscillazioni giurisprudenziali.

#### PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Sardegna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'irripetibilità della somma richiesta al

medesimo, a titolo di indebito pensionistico, con diritto del ricorrente alla restituzione di quanto eventualmente trattenuto dall'INPS, con la corresponsione degli interessi legali a decorrere dal 17 luglio 2023.

Spese compensate.

Fissa in sessanta giorni il termine per il deposito della sentenza.

Così deciso in Cagliari, il 21 dicembre 2023.

IL GIUDICE UNICO

Lucia d'Ambrosio

(Firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 24/01/2024

IL DIRIGENTE

Paolo Carrus

(f.to digitalmente)